

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA
C.F. 00188210462

Direzione Servizi del Territorio
Ufficio Espropriazioni

Decreto n. 5 **Pietrasanta li 02/05/2008**

OGGETTO: Opere di regimazione idraulica area compresa tra Via Aurelia, Viale Apua, Via del Crocialetto e Via della Consuma
Decreto di Indennità Provvisoria – Procedura Espropriativa.

I L D I R I G E N T E

- **VISTE:** la legge n. 2359 del 25/06/1865, la legge n. 865 del 22/10/1971, la legge n. 10 del 24/07/1977, la legge n. 1 del 03/01/1978, la legge n. 359 dell'08/08/1992, le LL. RR. nn. 50 del 13/08/1984 e 18 del 21/04/1986 e l'art. 57 del D.P.R. 327 dell'08/06/2001 (Testo Unico Espropriazioni) e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26/02/2003 con la quale veniva dichiarata altresì la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori relativi alle Opere di regimazione idraulica area compresa tra Via Aurelia, Viale Apua, Via del Crocialetto e Via della Consuma;
- **VISTO** il decreto di Occupazione d'Urgenza n. 4 del 13/05/2003, emesso dal Comune di Pietrasanta, ed i relativi stati di consistenza redatti in data 20/06/2003;

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 13/02/2008 di Proroga dei termini della procedura espropriativa;
- **VISTO** il Tipo di Frazionamento, indicante la superficie oggetto d'esproprio, presentato ed approvato dall'Agenzia del Territorio di Lucca n. 101.314 dell'11/04/2008;
- **ACCERTATO** che i terreni in questione, non sono ubicati all'interno di zone omogenee di tipo A,B,C,D, di cui al D.M. 2 Aprile 1968, n. 1.444, definite dallo strumento urbanistico vigente;
- **CONSIDERATO**, che le indennità in questione non sono soggette a ritenuta fiscale e non sono soggette ad I.V.A., in quanto trattasi di terreni "non edificabili", come previsto dalla Legge 413 del 1991 e dal D.P.R. 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni;
- **CONSIDERATO**, che non risultano impugnazioni giudiziali degli atti della procedura espropriativa fin qui esposta;
- **VISTI** i valori agricoli medi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 25/07/2007, che riportano, per la Regione Agraria in cui ricade il Comune di Pietrasanta, per la destinazione a prato un valore di € 1,32/mq;
- **VISTE** le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 721 e 722 del 24/06/1998, che approvano rispettivamente il regolamento degli Uffici e dei Servizi e la nomina dei responsabili degli stessi e successive modifiche, relative alla struttura organizzativa dell'Ente;

- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 22/02/2008 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione dell'anno 2008;
- **RICHIAMATO**, l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;
- **VISTO** il provvedimento di delega dirigenziale n. 1215 del 18/04/2008;

DECRETA

Art. 1

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio (indennità d'esproprio e indennità d'occupazione), ai sensi della Legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in Comune di Pietrasanta, necessari per la realizzazione di Opere di regimazione idraulica area compresa tra Via Aurelia, Viale Apua, Via del Crocialetto e Via della Consuma, per la particella catastalmente individuata nel **foglio 15 col mappale 2199** (derivato dal mappale 103) è di seguito indicata:

Superfici e Occupata mq	Superficie Espropriata mq	Indennità Occupazione €	Indennità Esproprio €	Maggiorazione per cessione volontaria €	Tot. in caso accettazione e €
31	5	17,05	6,60	3,30	26,95

Art. 2

Le indennità di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della L. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni sono calcolate in ragione di

un dodicesimo dell'indennità d'esproprio per ogni anno di occupazione;

Art. 3

Agli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni, compartecipanti, che coltivino i terreni da almeno un anno prima dalla data di avvio procedimento, sarà corrisposta dall'ente espropriante un'autonoma indennità come prevista dalla Legge già richiamata, da aggiungersi all'indennità spettante al proprietario, previa comunicazione come descritta all'articolo successivo;

Art. 4

Il presente decreto è notificato, nelle forme previste dalla legge, alle ditte espropriande, le quali, **entro trenta giorni** dal ricevimento, devono comunicare all'Ente Espropriante, **Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta**, se intendono accettare l'indennità, con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. **I soggetti interessati sono comunque invitati a comunicare eventuali cambiamenti rispetto alla situazione della proprietà così come individuata in tabella;**

Art. 5

I proprietari espropriandi nel caso accettino l'indennità offerta, in modo da convenire la cessione volontaria degli immobili con l'ente espropriante hanno diritto ad una maggiorazione del 50% dell'indennità d'esproprio, ovvero alla sua triplicazione se diretto coltivatore;

Art. 6

L'indennità provvisoria indicata nel presente decreto può essere accettata o meno: in caso di mancata accettazione la procedura espropriativa proseguirà con il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, con l'emissione del Decreto di esproprio e con un ulteriore stima da parte della Commissione provinciale. La suddetta Indennità definitiva calcolata dalla Commissione Provinciale sarà eventualmente opponibile in sede giudiziale in Corte d'Appello. Se invece viene accettata, l'indennità diventa definitiva;

Art. 7

Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto;

Art. 8

Il presente decreto notificato alle ditte espropriande verrà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune e pubblicato sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it;

Art. 9

Ai sensi dell'ex art. 13 D.L. 196 del 30/06/2003 si fa presente :

- a)** Il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure di occupazione e /o espropriazione, sia con modalità cartacee che informatizzate;
- b)** I dati suddetti non saranno comunicati a terzi salvo per quanto obbligatorio per legge in esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e alle norme di accesso agli atti;
- c)** L'interessato gode dei diritti di accesso, informazione e comunicazione previsti dall'ex art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/2003 .

RENDE altresì NOTO

- che avverso il presente decreto le ditte espropriate potranno ricorrere avanti al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;
- una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Geom. Giuliano Guicciardi